

REGIONE ABRUZZO
SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI STRUTTURA E ALLESTIMENTO INTERNO
PER STALLA PER N.20 BOVINI DA LATTE IN PROVINCIA DI
L'AQUILA
COMUNE DI CAPITIGNANO

La Regione Abruzzo, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, n. 6 CAP 67100, codice fiscale e partita IVA n. 80003170661, di seguito denominata "Committente", nella persona del dr. Francesco Luca nato a Palermo, l'8/01/1957, in qualità di Responsabile del Procedimento, autorizzato alla stipula del presente contratto quale Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest - Struttura Temporanea Agrisismal

E

L'Impresa OMC GRAGLIA s.r.l., con sede in Cervere (CN), Via Bra n.18. CAP 12040, C.F. e P. IVA n. 031281170044, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo, in data 20/10/2006 al n. CN-264954 tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cuneo, di seguito definita "Fornitore", nella persona di Grosso Silvana, nata a Chiusa di Pesio (CN), il 26/06/1960, in qualità di Legale Rappresentante della OMC GRAGLIA s.r.l.

PREMESSO CHE

- a) per l'espletamento della procedura di gara relativa all'acquisto di ricoveri temporanei per bovini ed ovini a seguito del sisma del 24 agosto 2016, la Regione Abruzzo ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di stazione appaltante;
- b) la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara aperta;
- c) la gara è stata espletata avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 60, 70, 72, 73, 76, 85 del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente, nonché all'articolo 95 del medesimo decreto allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma per le stesse finalità;
- d) la gara è stata pertanto pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n.84 del 20 ottobre 2016, sul sito informatico della Regione Lazio e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale;
- e) in forza della deroga all'art. 32 la Stazione Appaltante ha provveduto a dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Appaltatore senza, tuttavia, rispettare il termine di cui all'art. 32 comma 7 e rinviando la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lex specialis di gara, a seguito della stipula del presente contratto;
- f) che il presente contratto dovrà pertanto intendersi risolto in caso di esito negativo delle suddette verifiche requisiti generali prescritti dalla vigente normativa;
- g) con Determinazione n. G13316 del 10/11/2016 della Regione Lazio, il fornitore è risultato aggiudicatario dell'appalto relativo al Lotto 12 CIG n.6841659B9A
- h) il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, dichiara che quanto risulta dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da eseguire e



consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- i) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103, D. Lgs. n. 50/2016, ha prestato la cauzione definitiva n. 986504 del 19/12/2016 e rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., per un importo pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 46.777,94) per un importo totale pari ad € 4.677,80, e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- j) con riferimento all'articolo 53, comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA
RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

ARTICOLO 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione del Contratto è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate in tale sede da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Committente.
4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La Regione Abruzzo affida al Fornitore la fornitura di numero una struttura e allestimento interno per stalla per 20 bovini da latte, da mettere in opera presso il Comune di Capitignano (AQ) con le modalità richiamate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
2. Con il Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Abruzzo a fornire tutti i beni, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad € 46.777,94, IVA esclusa, offerto in sede di gara.
3. La Regione Abruzzo nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nel richiamato articolo.

ARTICOLO 3

Durata del contratto e Corrispettivi

1. Il Contratto avrà una durata complessiva pari a 30 giorni articolandosi la consegna in tre fasi. Nello specifico la fornitura si articola nelle seguenti consegne: entro 10 giorni dalla stipula del contratto deve essere eseguito il 25% della fornitura (compresa la posa in opera); entro 20 giorni deve essere eseguito il 75% della fornitura (compresa la posa in opera) entro 30 giorni deve essere eseguito il 100% della fornitura. L'inizio dell'esecuzione sarà comunicata al Fornitore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato dalla Regione Abruzzo, fermo restando che tale avvio avverrà entro e non oltre giorni 5 naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto stesso.
2. I corrispettivi contrattuali dovuti dal Committente per il pieno e corretto svolgimento della fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo da quest'ultimo riportato nell'Offerta economica prodotta in sede di gara.
3. Per le attività previste dal Contratto, il Fornitore riceverà il corrispettivo offerto in sede di gara pari a Euro 46.777,94, IVA esclusa.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ARTICOLO 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura e delle attività di trasporto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli

relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara e relativi allegati. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Abruzzo assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Abruzzo da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Abruzzo e da terzi autorizzati.

ARTICOLO 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:
 - a) garantire la fornitura, il trasporto e la messa in opera entro e non oltre i termini previsti nell'articolo 3, comma 1;
 - b) erogare la fornitura prevista in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d) utilizzare, per l'erogazione della fornitura, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine, il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - e) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a

verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra:

- 1) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione Abruzzo per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità concordate con la Regione Abruzzo prima dell'avvio della fornitura stessa.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Regione Abruzzo, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante fornitura oggetto della fatturazione.

ARTICOLO 6

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Abruzzo.
2. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove compatibili e migliorativi per l'Amministrazione appaltante, gli impegni presi dall'Appaltatore in sede di gara.
4. L'Amministrazione Appaltante ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per la migliore esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto e l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico della Ditta appaltatrice, fermo restando il disposto dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
5. Nell'esecuzione dell'appalto il fornitore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
6. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del DEC, che l'esecuzione dei lavori e delle opere avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di progetto, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato e di ogni altra disposizione contenuta in contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal DEC stesso.
7. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il fornitore è comunque tenuto a fornire all'Amministrazione appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.
8. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 7

Valutazione e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Abruzzo di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della



piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dalla Regione Abruzzo a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte della Regione Abruzzo. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penali di cui oltre.
4. Le penali verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
5. Sulla base di quanto previsto nel successivo art. 8, resta comunque fermo che le attività di accettazione/verifica da parte del Committente si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte del DEC nominato dalla Regione Abruzzo, di quanto effettivamente maturato dal Fornitore.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard qualitativi/quantitativi stabiliti, il RUP, procede secondo quanto previsto dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 8

Fatturazione e pagamenti

1. La liquidazione e il pagamento degli importi della fornitura pienamente e correttamente resa è disposta dal Committente, previa presentazione da parte del Fornitore di regolari fatture. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
2. L'importo delle fatture dovrà essere basato sugli importi derivanti dal ribasso sull'offerta della fornitura.
3. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo art. 11, fatta comunque salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
4. Come previsto nel precedente art. 6, resta comunque fermo che le fatture potranno essere emesse dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore.
5. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 9; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia inteso che, per nessun motivo ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che interromperà arbitrariamente e/o unilateralmente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dal Committente, dalla Regione Abruzzo da terzi.

ARTICOLO 9

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, sono IBAN: IT79Z0617046180000001514661
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Abruzzo le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9-bis, Legge 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa.
7. La Regione Abruzzo verificherà che nei contratti di subappalto, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara, sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Abruzzo, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E' facoltà della Regione Abruzzo richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.

ARTICOLO 10

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ARTICOLO 11

Penali

1. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato d'oneri comporta, senza necessità di preventiva contestazione, l'applicazione delle penali di seguito riportate.
 - Ritardo nella fornitura dei beni oggetto della fornitura (per ciascun modulo): 1 * cento per ogni giorno di ritardo;
 - Errata fornitura di quanto previsto nel Capitolato Tecnico in relazione alle strutture e/o i beni previsti negli allestimenti interni: 0,5 * mille sul valore complessivo di ciascun modulo non conforme
2. Le penali complessivamente applicate nel corso del contratto non potranno superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale, poiché arrivati a questo limite il Committente potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione dell'appalto mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della Società del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.
3. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che la Regione Abruzzo intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità.
4. L'importo derivante dall'applicazione di penali, sanzioni e spese sostenute in danno da Regione Abruzzo verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dallo stesso, salva l'escussione della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 12.

ARTICOLO 12

Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/016, ha costituito a favore della Regione Abruzzo una garanzia fideiussoria. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Abruzzo.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Abruzzo ha diritto di rivalersi direttamente sulla

- cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata; sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.
 5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 13 **Riservatezza**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante, è designato dalla Regione Lazio quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, anche sensibili.
2. Il Fornitore si impegna a:
 - a) trattare tutti i dati personali che gli verranno comunicati dagli interessati, dalla Regione Abruzzo da altre Autorità interessate e dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento della fornitura, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) nominare per iscritto tutti gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
 - c) garantire la riservatezza di tutti i dati e di tutte le notizie e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere, comunque acquisite e/o che gli verranno trasmesse dagli interessati in conseguenza delle forniture, impedendone l'accesso a chiunque (con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento), nonché la diffusione a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta della Regione Abruzzo;
 - d) tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Abruzzo in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.
3. A tale scopo l'Impresa adotta:
 - a) modalità di esecuzione della fornitura coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;
 - b) misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
 - c) tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

ARTICOLO 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.



2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Regione Abruzzo, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Regione Abruzzo e/o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della prestazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Abruzzo da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Regione Abruzzo. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva prestata ai sensi del precedente Art. 12, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. Il Fornitore allega al presente Contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
6. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
7. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Abruzzo resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.
8. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero problemi ai dipendenti della Regione Abruzzo, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
9. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.
10. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Abruzzo, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
11. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti

della Regione Abruzzo, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO 15

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Abruzzo potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, altresì, nei seguenti casi:
 - a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei crediti;
 - d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale 16/2007;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 18 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
 - g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'art. "Garanzia definitiva" del presente Contratto;
 - h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo;
 - i) mancato rispetto degli obblighi assunti dal Fornitore in sede di formulazione dell'Offerta o inadempimento agli accordi raggiunti dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 17, comma 5 del presente Contratto.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione Abruzzo ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ai sensi, dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 resta nella facoltà della Regione Lazio interpellare progressivamente le imprese partecipanti alla originaria procedura di gara.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, la Regione Abruzzo si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

ARTICOLO 16

Recesso

1. La Regione Abruzzo ha diritto di recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.
2. La Regione Abruzzo può altresì, recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (giorni) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R in presenza delle seguenti cause.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
 - f) cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 21;
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Abruzzo.
5. In caso di recesso della Regione Abruzzo, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

ARTICOLO 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La Regione Abruzzo avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. Gli obblighi, assunti dal Fornitore in sede di formulazione dell'offerta, nonché il contenuto dell'eventuale accordo raggiunto dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali e finalizzato ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, costituiscono parte integrante ed efficace del presente Contratto. Il loro inadempimento comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. Il Fornitore dovrà certificare alla Regione Abruzzo l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto. A tal fine l'impresa si impegna a produrre alla Regione Abruzzo - la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro il 15 gennaio di ogni anno:
 - fotocopia libro matricola operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.La Regione Abruzzo verificherà la regolarità contributiva del Fornitore secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. 69/2013-L. 98/2013.

ARTICOLO 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privata altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Abruzzo un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l'erogazione dell'appalto, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Abruzzo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al presente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Abruzzo quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la



pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni già erogate.

ARTICOLO 19

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Geom. Graglia Giuseppe il Responsabile della commessa, denominato "Incaricato Referente", il quale è il referente nei confronti della Regione Abruzzo.
2. I dati di contatto dell'Incaricato Referente sono:
numero telefonico 0172/474134, numero di fax 0172/474255,
indirizzo e-mail info@omcgraglia.com
3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza del Committente.

ARTICOLO 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Abruzzo.
3. In ogni caso la Regione Abruzzo aderendo al Contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore alla Regione Abruzzo nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 21

Cessione di credito e di contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Regione Abruzzo a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Regione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore anche in ordine ad ordini di acquisto diversi.
2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario,

eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

3. La cessione del Contratto è vietata, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 22

Subappalto

1. L'operatore economico in sede di gara non ha inteso subappaltare parte del contratto a terzi.

ARTICOLO 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico a alla Regione Abruzzo.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72.

ARTICOLO 24

Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 133, comma 1, lettera e), D.Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Abruzzo, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

ARTICOLO 25

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Con la stipula del Contratto, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. 207/2010, la Regione Abruzzo ha nominato il Sig. Fiaschetti Giuseppe quale Responsabile Unico del Procedimento e il Sig. Giancarlo Ludovici quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. 207/2010.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DE), nominato dall'Amministrazione appaltante, svolgerà le sue funzioni attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della DE, debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed alle disposizioni di contratto e di Capitolato. Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'appalto verranno risolte, attenendosi in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 207 e ss.mm. e ii. L'Appaltatore o il suo incaricato deve supportare la DE nello sviluppo di controllo dell'appalto e nella stesura della contabilità della stessa, sebbene tali attività rimangano compito esclusivo della DE, e per sottoscrivere i documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare.

ARTICOLO 26

Allegati

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente collazionati, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, l'Offerta Economica del Fornitore.
2. Si allega, inoltre, al presente Contratto la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 12.
Letto, approvato e sottoscritto

Avezzano,

IL FORNITORE
Grosso Silvana
Legale Rappresentante della
Soc. OMC Graglia s.r.l.
firmato digitalmente

per la Regione
Dr. Francesco Luca
firmato digitalmente